



Conferimento del titolo di "città già capitale d'Italia" alla città di Brindisi

A.C. 954, A.C. 1831

Dossier n° 146 - Schede di lettura
13 maggio 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	954	1831
Titolo:	Conferimento del titolo di "città già capitale d'Italia" alla città di Brindisi	Conferimento del titolo di 'città già capitale d'Italia' alla città di Brindisi
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Elvira Savino	Anna Macina
Iter al Senato:	No	No
Numero di articoli:	1	1
Date:		
presentazione:	19 luglio 2018	7 maggio 2019
assegnazione:	16 novembre 2018	13 maggio 2019
Commissioni competenti:	I Affari costituzionali	I Affari costituzionali
Sede:	referente	referente

Contenuto

Le identiche proposte di legge [C. 954](#) e [C. 1831](#), che si compongono di un **articolo unico**, autorizzano l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica con il quale **conferire alla città di Brindisi il titolo di «città già capitale d'Italia»**. Di tale titolo la città di Brindisi potrà fregiare il proprio gonfalone.

Le relazioni illustrative esplicitano al riguardo che si intende in tal modo riconoscere il ruolo fondamentale svolto dalla città di Brindisi nella storia d'Italia, con riferimento particolare ai fatti che si sono verificati nel periodo storico che va dal 10 settembre 1943 sino febbraio dell'anno successivo, quando la nave Baionetta con il re Vittorio Emanuele III e consorte raggiunse il porto di Brindisi. A Brindisi ebbe sede il Governo guidato da Pietro Badoglio per cinque mesi, fino all'11 febbraio 1944. Le relazioni sottolineano che la permanenza delle istituzioni dello Stato a Brindisi e gli avvenimenti che vi ebbero luogo in quel periodo segnarono l'avvio del processo che portò alla costituzione della Repubblica italiana.

Le relazioni ricordano altresì che il 13 gennaio 1960, l'allora presidente della Repubblica italiana, Giovanni Gronchi, con decreto a sua firma, riconobbe a Brindisi "la medaglia d'argento al valore civile", con la seguente motivazione: "Sopportava con intrepido coraggio e fiero comportamento numerosi bombardamenti sacrificando la vita di molti suoi figli all'ideale patriottico". E ancora: "In virtù della sua posizione geografica, partecipò con l'intera popolazione attivamente alle operazioni belliche. Fu sede del primo governo democratico della nuova Italia".

Il decreto è emanato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd), della legge 12 gennaio 1991, n. 13. La disposizione che viene richiamata stabilisce gli atti che devono essere adottati con la forma del decreto presidenziale, includendovi, nel caso di specie, anche il conferimento di ricompense al valore e al merito civile e militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, "nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge".

Per quanto concerne il titolo di capitale d'Italia, è la Costituzione, dopo la riforma del 2001, all'articolo 114, terzo comma, a riconoscere tale ruolo in capo alla città di Roma e a riservare alla legge dello Stato il compito di definire l'ordinamento della città di Roma in relazione al ruolo di capitale della Repubblica. Si ricorda, inoltre, che la prima capitale del Regno d'Italia è stata Torino a partire dall'entrata in vigore della legge 17 marzo 1861, n. 4761 che ha proclamato Vittorio Emanuele II Re d'Italia. Successivamente, tale titolo è stato riconosciuto in capo alla città di Firenze dal 1865 al 1871 in virtù della Legge 11 dicembre 1864, n. 2032 che deliberò il trasferimento della capitale del Regno da Torino a Firenze, a garanzia degli accordi recati dalla Convenzione di Settembre, stipulata lo stesso anno con la Francia di Napoleone III (il trasferimento ebbe luogo nel febbraio del 1865).

In via generale, nel nostro ordinamento il TUEL (Testo unico degli enti locali adottato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267), recependo una disciplina contenuta in un regio decreto (R.D. 7 giugno 1943, recante l'«Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano») disegna un procedimento finalizzato solo all'acquisizione del **titolo di città**. Questo è concesso, su iniziativa (proposta) del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica. Vi possono aspirare i comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l'attuale importanza (articolo 18). Il provvedimento finale rientra nella categoria degli atti concessori di titoli onorifici.

Relazioni allegare o richieste

Le proposte di legge, di iniziativa parlamentare, sono accompagnate dalla relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione del titolo onorifico di "città già capitale di Italia", che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, appare riconducibile nell'ambito della materia "ordinamento civile", che l'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.